

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2025

di Alessandro Bonuzzi

Master di specializzazione

Novità riforma accertamento e contenzioso

Scopri di più

L'imposta di bollo si applica nella misura di **2 euro** sulle fatture elettroniche, ma anche su quelle cartacee, aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad Iva di **importo superiore a 77,47 euro**, salvo specifiche esclusioni.

In particolare, l'imposta di bollo trova applicazione per:

1. le fatture **fuori campo Iva** per mancanza del requisito **oggettivo** o **soggettivo** ([articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972](#));
2. le fatture **fuori campo Iva** per mancanza del **presupposto territoriale** ([articoli da 7-bis a 7-septies, D.P.R. 633/1972](#));
3. le fatture non imponibili per cessioni a **esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento ([articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#));
4. le fatture non imponibili, in quanto **operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione** ([articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972](#)), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
5. le fatture non imponibili per **servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali ([articolo 9, D.P.R. 633/1972](#)), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (risoluzione n. 290586/1978), che sono dunque esenti da bollo;
6. le fatture riguardanti operazioni **esenti Iva** ([articolo 10, D.P.R. 633/1972](#));
7. le fatture riguardanti operazioni **escluse Iva** ([articolo 15, D.P.R. 633/1972](#)).

Di contro, sulla base del principio di alternatività, sono **esenti** dell'imposta di bollo, anche in presenza di corrispettivi di importo superiore a 77,47 euro:

1. le **fatture** (nonché le note, note di credito e di debito, conti e simili documenti) che recano addebiti o accrediti relativi a **operazioni soggette ad Iva**;
2. le fatture aventi ad oggetto operazioni non imponibili relative ad **esportazioni** di merci (esportazioni dirette e triangolari) e a **cessioni intracomunitarie** di beni ([articolo 15,](#)

Tabella allegato B D.P.R. 642/1972);

3. le fatture con Iva assolta all'**origine**, come ad esempio nella cessione di prodotti editoriali;
4. le fatture fra Pubbliche Amministrazioni (**articolo 15, Tabella allegato B, D.P.R. 642/1972**);
5. le fatture relative a operazioni in **reverse charge** (**circolare n. 37/E/2006**).

L'imposta di bollo sulle **fatture elettroniche**, il cui ammontare di riferimento è determinato avendo riguardo alle fatture emesse in ciascun **trimestre** dell'anno (per tutti i soggetti Iva, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni Iva), **va assolta**:

- entro l'ultimo giorno del **secondo mese successivo alla chiusura del trimestre** per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre (quindi, rispettivamente, entro il 31.05, il 30.11 e il 28.02);
- entro l'ultimo giorno del **terzo mese successivo alla chiusura del trimestre** per le fatture emesse nel secondo trimestre (quindi entro il 30.09).

Tuttavia, se l'importo dovuto per il **primo** o, complessivamente, per il **primo** e il **secondo** trimestre risulta pari o inferiore a **5.000 euro**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa, rispettivamente, al secondo o al terzo trimestre (quindi entro il 30.09 o il 30.11).

Per quanto riguarda l'**anno 2025**, le scadenze sono le seguenti.

Periodo di emissione delle FE	Importo imposta da assolvere	Scadenza per il versamento
I° trimestre	se > 5.000 euro	3.06.2025
I° trimestre	se ? 5.000 euro	30.09.2025
II° trimestre	se > 5.000 euro	30.09.2025
I° trimestre + II° trimestre	se ? 5.000 euro	1.12.2025
III° trimestre	per ogni importo	1.12.2025
IV° trimestre	per ogni importo	2.03.2026

Il **pagamento del tributo** può essere versato con **modello F24** oppure mediante lo specifico servizio disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate con addebito diretto in **conto corrente**.

I codici tributo da utilizzare **sono i seguenti**:

- **2521** - imposta di bollo fatture elettroniche - **1° trimestre**;
- **2522** - imposta di bollo fatture elettroniche - **2° trimestre**;
- **2523** - imposta di bollo fatture elettroniche - **3° trimestre**;
- **2524** - imposta di bollo fatture elettroniche - **4° trimestre**.

In caso di **omesso o insufficiente** versamento va utilizzato:

- per la sanzione, il codice tributo **2525**;
- per gli interessi, il codice tributo **2526**.